


Corso Online di Formazione in
Diritto di Famiglia e Minorile
A.I.D.I.F.
6 Maggio 2024



AL CENTRO DELLA RIFORMA



LA STRADA DELLA RIFORMA



PNRR

- «La durata dei processi incide negativamente sulla percezione della qualità della giustizia resa nelle aule giudiziarie e ne offusca indebitamente il valore, secondo la nota massima per cui “giustizia ritardata è giustizia denegata”»

Normativa

- ▶ Legge 26 novembre 2021 n. 206
- ▶ D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
- ▶ Schema di decreto correttivo 2024 (approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2024)


Rito unificato di famiglia Art. 1, comma 23 in luogo della molteplicità di riti

- ▶ Il Governo dovrà disciplinare un rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, attraverso l'introduzione di un nuovo titolo (il titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile), rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», contenente la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, eccezion fatta per i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale di cui legge 13 aprile 2017 n. 46.

▶ Rito unitario dinanzi a tribunale unico della famiglia ma su tre binari:

- ▶ - Diritti disponibili
- ▶ - Diritti indisponibili
- ▶ - Casi di violenza

domestica o di genere e di abusi



Ambito di applicazione art. 473 bis c.p.c. : in neretto le proposte di modifica del decreto correttivo

- ▶ Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni **nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari**, salvo che la legge disponga diversamente.. **Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.**
- ▶ Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.

Dovere di leale collaborazione

art. 473 bis 18

E' alla base
della riforma

- ▶ Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.



Forma della domanda

art. 473 bis 12
c.p.c.

- La domanda si propone con ricorso che contiene:
 - 1.a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
 - 2.b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
 - 3.c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
 - 4.d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
 - 5.e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
 - 6.f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione



Forma della domanda

art. 473 bis 12
C.p.C.

- Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
- In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
 - 1.a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - 2.b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
 - 3.c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
- Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un **piano genitoriale** che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute⁽²⁾.

art. 473 bis 12
c.p.c.

▶ **PIANO GENITORIALE**

art. 473 bis 14
c.p.c.
Deposito del
ricorso e
decreto di
fissazione
dell'udienza
modificato
dal decreto
correttivo

- ▶ Art. 473-bis. Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando convenuto è malato di mente o legalmente incapace. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni. Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria. Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero.

art. 473 bis 14
c.p.c.

Deposito del
ricorso e
decreto di
fissazione
dell'udienza

Decreto
correttivo e
proposta di
modifica:
Comma
aggiunto

- ▶ **Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente articolo e dall'articolo 473-bis.17.**

► SCHEMA FASE INTRODUTTIVA



RITO AMBROSIANO

TIM 5G

23:38

< [5449663s.pdf](#) 54496

N. 22893/2023 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

Il Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato

Letto il ricorso e la memoria ritualmente depositata dalla parte convenuta;

Letto, altresì, il provvedimento del 20 giugno 2023 e successivo del 15 settembre 2023 di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. per il giorno 13 febbraio 2024 ore 9,15 davanti al Giudice Delegato;

Ritenuto opportuno, in vista dell'udienza già fissata e prima della decorrenza dei termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., tenuto conto delle domande rispettivamente formulate, fissare un'udienza davanti al Giudice onorario delegato al fine consentire alle parti di poter vagliare e sperimentare ipotesi conciliative della presente controversia e comunque al fine di acquisire ulteriori elementi utili all'assunzione dei provvedimenti da parte del Tribunale.

Ritenuto, quindi, opportuno delegare per l'udienza indicata in dispositivo il Giudice onorario, che, **all'esito, rimetterà poi le parti davanti al Giudice Delegato per l'udienza già fissata**, auspicabilmente con una composizione condivisa della lite anche parziale, impregiudicata comunque in caso negativo ogni domanda e difesa.

P.Q.M.

FISSA l'udienza **IN DATA 17 GENNAIO 2024 ORE 9,30** (Tribunale di Milano - IX Sezione Civile- via San Barnaba n. 50, piano terreno) per la comparizione delle parti con i rispettivi difensori, dinanzi al Giudice Onorario dr.ssa **ROBERTA MADERA**, delegata per quanto di cui in parte motiva.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione urgente del decreto alle parti e per la successiva trasmissione, dopo l'udienza davanti al Giudice Onorario, del fascicolo al Giudice delegato dott.ssa Amato per l'udienza del 13 febbraio 2024.

MILANO, Li 22 DICEMBRE 2023

IL GIUDICE DELEGATO
DOTT.SSA MARIA LAURA AMATO



RITO AMBROSIANO

19:35

89

Provvedimento di trasformazi...

Fine

N. 12345



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione 9ª civile

DECRETO di CONVERSIONE del RITO e FISSAZIONE di UDIENZA CAMERALE

Letto il verbale di causa dell'11.1.2024, tenutasi dinanzi al GOT dr.ssa Serpico,

Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo complessivo ed hanno chiesto la trasformazione del rito da contenzioso a su domanda congiunta ex art. 473- bis.51 c.p.c. anticipando che non presenzieranno alla fissanda udienza

P.Q.M.

Dispone la trasformazione del presente giudizio da contenzioso a su domanda congiunta;

Fissa l'udienza del 31.1.2024 che sarà celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte,

Concede termine fino al 31.1.2024 per il deposito di note scritte alle quali saranno allegate la bozza di sentenza (vedi sito del tribunale: <https://tribunale-milano.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=CON20099&modelId=10000>) e le condizioni congiunte concordate e sottoscritte dalle parti.

Alla scadenza del suddetto termine la causa sarà rimessa al collegio per la decisione senza ulteriori provvedimenti.

Revoca il decreto di fissazione di udienza di prima comparizione datato 23.9.2023.

Si comunichi.

Milano, 11 gennaio 2024

Il Giudice delegato
dott. Cristina Giannelli



art. 473 bis 15
c.p.c.
Provvedimenti
indifferibili con
le proposte di
modifica del
correttivo

- ▶ In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza **davanti a sé** per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.
- ▶ **L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22.**



art. 473 bis 15
c.p.c.
Provvedimenti
indifferibili
Reclamo
Inammissibilità

- ▶ Tribunale di Modena, Ord. 3 ottobre 2023
- ▶ Argomenti logico-sistematici, nonché letterari inducono a ritenere che i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis - 15 c.p.c. non siano reclamabili. A sostegno del proprio dictum, il Tribunale di Modena adduce in primo luogo argomentazioni logico-sistematiche, sostenendo che, nonostante la natura cautelare, ai provvedimenti ex art. 473 bis-15 c.p.c. non sia applicabile la disciplina di cui agli artt. 669 bis e ss. se non in via di ispirazione di principi; peraltro ai provvedimenti indifferibili è stata dedicata una disciplina specifica non suscettibile di applicazione analogica.



art. 473 bis 15
c.p.c.
Provvedimenti
indifferibili
Reclamo
Inammissibilità

- ▶ Segue Tribunale di Modena, Ord. 3 ottobre 2023
- ▶ Invero, qualora il Giudice emetta un provvedimento indifferibile, lo stesso è destinato ad essere recepito nell'ordinanza adottata dal Giudice istruttore ai sensi dell'art. 473 bis - 22 c.p.c., di contenuto più ampio e suscettibile di reclamo dinanzi la Corte di Appello. Nessuno spazio per un ulteriore reclamo dinanzi il Collegio del medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.



art. 473 bis 15
c.p.c.
Provvedimenti
indifferibili
Reclamo
Inammissibilità

- ▶ La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Specializzata per i Minorenni, decreto 15 novembre 2023 ha dichiarato che i “provvedimenti indifferibili” emessi ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c. non sono reclamabili; in particolare ha ritenuto che con la disposizione in esame è stata introdotta la possibilità di adottare provvedimenti inaudita altera parte – soggetti a conferma, modifica o revoca previa immediata instaurazione del contraddittorio – al fine di garantire piena tutela a fronte di situazioni di imminente e irreparabile pregiudizio che si presentino anche prima dello svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti, che è ora disciplinata dall'art. 473 bis.21 c.p.c.
- ▶ A parere della Corte la reclamabilità dei provvedimenti in questione è da escludere, anzitutto, sulla base del generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, posto che nulla dispone l'art. 475 bis.15 c.p.c. e che il successivo art. 473 bis.24 c.p.c. limita la reclamabilità ai “provvedimenti temporanei e urgenti di cui al comma 1 dell'art. 473 bis.22 ed a quelli «temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori».



art. 473 bis 15
c.p.c.
Provvedimenti
indifferibili
Reclamo
Inammissibilità

- ▶ Segue
- ▶ Secondo la Corte:
- ▶ “vi sono, inoltre, ragioni di ordine sistematico che conducono alla soluzione prospettata.
- ▶ Infatti, i “provvedimenti indifferibili emessi ex art. 473 bis.15: -sono caratterizzati dalla urgenza e dalla provvisorietà, -sono destinati ad essere assorbiti dall’adozione di quelli “temporanei e urgenti” pronunciati dal giudice delegato all’esito dell’udienza di comparizione delle parti ed inoltre non è prevista la loro perdurante efficacia nel caso di estinzione del giudizio di merito, a differenza dei provvedimenti di cui all’art. 473 bis.22, tendenzialmente anticipatori della decisione e potenzialmente idonei a disciplinare il rapporto sottostante per un tempo indeterminato, poiché il secondo comma del predetto art. 473 bis.22 prevede che essi conservino efficacia anche dopo l’estinzione del processo: la temporaneità e non decisorietà, neppure eventuale, dei provvedimenti ex art. 473 bis.15 comporta che essi vadano ritenuti non reclamabili, in quanto appunto inidonei ad assumere quel carattere decisorio e definitivo che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, è presupposto dell’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale di Minorenni (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, 06/02/2023, n. 3548).



art. 473 bis 15
c.p.c.
Provvedimenti
indifferibili
Reclamo
Inammissibilità

▶ Segue

- ▶ Del resto, sulla base dell'attuale rito unitario in materia di famiglie, l'udienza per la comparizione delle parti – all'esito della quale sono emessi i provvedimenti ex art. 473 bis.22, reclamabili alla Corte di Appello per espressa disposizione normativa – va fissata in termini assai contenuti, cioè novanta giorni dal deposito del ricorso ex art. 473 bis.14, terzo comma, salva peraltro la possibilità di abbreviazione dei termini alla metà ex art. 163, bis, secondo comma, c.p.c., che sembrerebbe applicabile in virtù del richiamo al titolo I del libro II contenuto nel secondo comma dell'art. 473 bis c.p.c.; e poiché l'art. 473 bis.24, terzo comma, prevede per la decisione del reclamo – proponibile nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento – il termine di sessanta giorni dal suo deposito, ben si comprende come l'eventuale reclamabilità anche dei provvedimenti ex art. 473 bis.15 porterebbe a una sovrapposizione di procedimenti, valutazioni e incumbenti istruttori (posto che il quarto comma dell'art. 473 bis.24 consente che in sede di reclamo possano essere "assunte sommarie informazioni") sovrabbondante e irrispettosa dei principi di economia processuale funzionali al buon andamento del governo della giustizia, finendo per ostacolare, anziché garantire, una efficace tutela dei delicati interessi in gioco nella materia che ne occupa".



art. 473 bis 15
c.p.c.
Provvedimenti
indifferibili
Reclamo
Ammissibilità

- ▶ La Cassazione n. 11688 del 30 aprile 2024 si è espressa (ai sensi dell'art. 363-bis. cpc) sulla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili emessi nel (nuovo) procedimento unitario di famiglia ai sensi dell'art. 473-bis.15 cpc.
- ▶ «In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 cod. proc. civ. è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte di appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 cod. proc. civ., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori».

art. 473 bis 19 c.p.c.
Nuove domande e
nuovi mezzi di prova
Diritti disponibili e
indisponibili
Aggiunta in neretto
del decreto
correttivo

Sui diritti indisponibili
si collega all'art. 473
bis 2 c.p.c. sui poteri
del giudice

- ▶ Le decadenze previste dagli articoli 473 bis.14, **473-bis.16** (*costituzione del convenuto*) e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili. Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.

art. 473 bis 21 c.p.c.

Udienza di comparizione

• All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.

• Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese.

• All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.

art. 473 bis 22
c.p.c.

Provvedimenti del giudice

► Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli.

art. 473 bis 22
c.p.c.

Provvedimenti del giudice

- ▶ L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.
- ▶ Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
- ▶ Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato.

art. 473 bis 24
c.p.c.
Reclamo dei
provvedimenti
temporanei e
urgenti


- ▶ Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473 bis 22 si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di appello.
- ▶ È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
- ▶ Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.
- ▶ Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.
- ▶ Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

art. 473 bis 24
c.p.c.
Reclamo dei
provvedimenti
temporanei e
urgenti

Con le proposte
di modifica dal
decreto
correttivo

- ▶ Si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello: 1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22; 2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
- ▶ Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.
- ▶ Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

Separati ma pur sempre genitori: il principio di collaborazione





Grazie per l'attenzione

Prof. Avv. Daniela D'Adamo